



Prof. Dr. Roberto Belotti
Commercialista
Revisore legale
Università Cattolica S. Cuore

Dr. Simone Quarantini
Commercialista
Revisore legale

Dr.ssa Francesca Garbellini
Dottore in economia

Dr.ssa Manuela Salamone
Dottore in economia

Preg.mi Clienti

Loro Sedi

Circolare flash n. 21

Oggetto: Transizione 4.0 - pubblicati i modelli di comunicazione al Mise

A fronte dell'acquisto di beni strumentali, l'art. 1, commi da 184 a 197, Legge n. 160/2019 (Finanziaria 2020), ha previsto il riconoscimento di 3 distinti crediti d'imposta, in luogo dei previgenti maxi / iper ammortamento.

L'agevolazione riguarda gli **investimenti effettuati nel 2020**, ovvero **entro il 30.6.2021** qualora sia accettato l'ordine dal venditore e siano pagati acconti almeno pari al 20% del costo entro il 31.12.2020:

- in beni strumentali nuovi "generici" (in precedenza beneficiari del maxi ammortamento);
- in beni strumentali nuovi di cui alla Tabella A, Finanziaria 2017 (in precedenza beneficiari dell'iper ammortamento);
- in beni immateriali di cui alla Tabella B, Finanziaria 2017 (in precedenza beneficiari del maxi ammortamento dei beni immateriali).

Con riferimento alle ultime due categorie di beni l'agevolazione è subordinata all'interconnessione degli stessi con il sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.

Con l'art. 1, commi da 1051 a 1063 e 1065, Legge n. 178/2020 (Finanziaria 2021) è stato previsto il riconoscimento di "nuovi" crediti d'imposta per gli **investimenti nei predetti beni strumentali effettuati nel periodo 16.11.2020 - 31.12.2022** (ovvero 30.6.2023 qualora sia accettato l'ordine dal venditore e siano pagati acconti almeno pari al 20% del costo entro il 31.12.2022).

Detti crediti d'imposta:

- sono utilizzabili in compensazione nel mod. F24, indicando gli specifici codici tributo;
- **non sono tassati ai fini IRPEF / IRES / IRAP;**
- non rilevano ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi / componenti negativi ex artt. 61 e 109, comma 5, TUIR;
- sono cumulabili con altre agevolazioni aventi ad oggetto gli stessi costi, a condizione che il cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito ai fini IRPEF / IRES e della base imponibile IRAP, non comporti il superamento del costo sostenuto;



- sono qualificabili come contributi in c/impianti. Gli stessi, pertanto, possono essere contabilizzati alternativamente a diretta riduzione del costo del bene cui afferiscono ovvero quali proventi da “riscontare”.

Esclusivamente con riferimento al credito d'imposta per gli investimenti in **beni materiali ed immateriali “Industria 4.0” di cui alle predette Tabelle A e B** è richiesta un'apposita comunicazione al MISE, al quale è demandata l'individuazione delle modalità e dei termini di invio della stessa.

Si rammenta che, a tal proposito, il MISE con la Comunicazione 20.5.2020 ha specificato che:

- tale adempimento “*non costituisce condizione preventiva di accesso ai benefici e neanche, in caso di mancato invio, causa di diniego del diritto alle agevolazioni spettanti*”;
- la comunicazione va inviata a consuntivo, ossia successivamente alla chiusura del periodo d'imposta in cui sono effettuati gli investimenti agevolati.

CREDITO D'IMPOSTA INVESTIMENTI “INDUSTRIA 4.0”

Recentemente con il Decreto 6.10.2021 il MISE ha approvato il modello utilizzabile per comunicare i dati/informazioni riferiti ai predetti investimenti “Industria 4.0” denominato “*Modello di comunicazione dei dati concernenti il credito d'imposta per investimenti in beni strumentali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese di cui agli allegati A e B alla legge n. 232 del 2016*”.

Il modello in esame è composto:

- dal Frontespizio;
- da 2 Sezioni (A e B) per l'indicazione dei dati / informazioni relative agli **investimenti in beni materiali di cui all'Allegato A**, Finanziaria 2017 e agli **investimenti in beni immateriali di cui all'Allegato B**, Finanziaria 2017.

NB Non sono oggetto della comunicazione in esame gli investimenti in beni strumentali “generici”.

FRONTESPIZIO

Nel Frontespizio vanno indicati, oltre ai dati anagrafici dell'impresa, anche i seguenti dati:

- appartenenza o meno ad un gruppo d'impresе;
- fruizione o meno dell'iper ammortamento in periodi d'imposta precedenti;
- se gli investimenti effettuati fanno parte di un nuovo stabilimento / rinnovamento di uno stabilimento esistente / entrambi;
- individuazione delle tecnologie abilitanti 4.0 a cui si ricollegano gli investimenti effettuati dall'impresa.

SEZIONE A

Nella Sezione in esame è richiesta la classificazione degli investimenti effettuati relativi ai 3 gruppi di cui al citato Allegato A:

- beni strumentali il cui funzionamento è controllato da sistemi computerizzati o gestito tramite opportuni sensori e azionamenti (primo gruppo Allegato A);
- sistemi per l'assicurazione della qualità e della sostenibilità (secondo gruppo Allegato A);
- dispositivi per l'interazione uomo macchina e per il miglioramento dell'ergonomia e della sicurezza del posto di lavoro in logica “4.0” (terzo gruppo Allegato A);

con l'indicazione dei relativi **costi agevolabili** e dell'eventuale fruizione di **altre sovvenzioni pubbliche** sui medesimi investimenti.



SEZIONE B

Nella Sezione in esame è richiesta la classificazione degli investimenti di cui al citato Allegato B con l'indicazione dei relativi **costi agevolabili** e dell'eventuale fruizione di **altre sovvenzioni pubbliche** sui medesimi investimenti.

TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA COMUNICAZIONE

La comunicazione in esame va trasmessa:

- **entro il 31.12.2021** con riferimento agli investimenti di cui all'art. 1, commi da 184 a 197, Legge n. 160/2019 (Finanziaria 2020);
 - **entro la presentazione del mod. REDDITI riferito al periodo d'imposta di effettuazione degli investimenti**, con riferimento agli investimenti di cui all'art. 1, commi da 1051 a 1063, Legge n. 178/2020 (Finanziaria 2021).
- Così la comunicazione relativa agli investimenti effettuati nel periodo 16.11-31.12.2020 va trasmessa entro il 30.11.2021.

Il modello, **firmato digitalmente** dal legale rappresentante dell'impresa, va inviato in formato elettronico **tramite PEC** al seguente indirizzo

benistrumentali4.0@pec.mise.gov.it

secondo lo schema, allegato al DM 6.10.2021 (vedere l'allegato alla presente circolare).

***NB** In base al comma 5 dell'art. 1 del citato Decreto il **mancato invio** del modello in esame:*

- *non comporta la disapplicazione / revoca dell'agevolazione in esame;*
- *non determina effetti in sede di controllo dell'Amministrazione finanziaria.*

*I dati / informazioni indicati nel modello sono **acquisiti dal MISE al solo fine di valutare l'andamento, la diffusione e l'efficacia delle misure agevolative.***

CREDITO D'IMPOSTA RICERCA E SVILUPPO, INNOVAZIONE TECNOLOGICA, DESIGN E IDEAZIONE ESTETICA

Sul sito Internet del MISE è inoltre disponibile il modello per la comunicazione dei dati / informazioni relative al credito d'imposta per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo, attività di innovazione tecnologica e attività di design e ideazione estetica, di cui all'art. 1, commi 200, 201 e 202, Legge n. 160/2019 (Finanziaria 2020) così come definite dal DM 26.5.2020. La comunicazione in esame si compone, oltre al Frontespizio, delle seguenti Sezioni:

- Sezione A – Investimenti in attività ricerca e sviluppo;
- Sezione B1 – Investimenti in attività di innovazione tecnologica;
- Sezione B2 – Investimenti in progetti di innovazione tecnologica finalizzati al raggiungimento di obiettivi di innovazione digitale 4.0;
- Sezione B3 – Investimenti in progetti di innovazione tecnologica finalizzati al raggiungimento di obiettivi di transizione ecologica;
- Sezione C – Investimenti in attività di design e ideazione estetica.

Il modello, **firmato digitalmente** dal legale rappresentante dell'impresa, va inviato in formato elettronico **tramite PEC** al seguente indirizzo

cirsid@pec.mise.gov.it



- **entro il 31.12.2021**, con riferimento agli investimenti nelle predette attività **effettuati nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2019** (effettuati nel 2020, per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare);
- **entro la presentazione del mod. REDDITI riferito al periodo d'imposta di effettuazione degli investimenti**, con riferimento agli investimenti nelle predette attività **effettuati nei periodi d'imposta agevolabili successivi**.

CREDITO D'IMPOSTA "FORMAZIONE 4.0"

È altresì disponibile sul sito Internet del MISE il modello per la comunicazione dei dati / informazioni relative al credito d'imposta per le spese di formazione del personale dipendente finalizzate all'acquisizione / consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la trasformazione tecnologica e digitale previste dal Piano nazionale Impresa 4.0 di cui all'art. 1, commi da 46 a 56, Legge n. 205/2017 (Finanziaria 2018) e al DM 4.5.2018. La comunicazione in esame si compone, oltre al Frontespizio, delle seguenti Sezioni:

- Sezione A – Dati relativi alle attività / spese ammissibili sostenute nel periodo d'imposta 2020;
- Sezione B – Dati relativi alle attività e alle spese ammissibili sostenute nei periodi d'imposta 2021 e 2022.

Il modello, **firmato digitalmente** dal legale rappresentante dell'impresa, va inviato in formato elettronico **tramite PEC** al seguente indirizzo

formazione4.0@pec.mise.gov.it

- **entro il 31.12.2021**, con riferimento alle attività di formazione **svolte nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2019** (svolte nel 2020, per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare);
- **entro la presentazione del mod. REDDITI riferito al periodo d'imposta di effettuazione degli investimenti**, con riferimento alle spese **sostenute nei periodi d'imposta agevolabili successivi**.

Palazzolo sull'Oglio, li 28 ottobre 2021

Cordialmente
(Prof. Dr. Roberto Belotti)
(Dr. Simone Quarantini)